



Città di Legnano

ENTE	ORGANO	NUMERO	DATA
Comune di Legnano	C.C.	26	18-04-2019
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2019			

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

L'ANNO **DUEMILADICIANNOVE** ADDÌ **DICIOTTO** DEL MESE DI **APRILE** ALLE ORE **20:30** NELLA SALA DELLE ADUNANZE CONSILIARI, IN SEDUTA PUBBLICA DI 1^A CONVOCAZIONE, SI È RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

n.	COGNOME E NOME	pres.	ass.	n.	COGNOME E NOME	pres.	ass.
1	Caimi Ornella	X		13	Paparatto Roberta	X	
2	Colombo Federico	X		14	Bonizzoni Alessandro	X	
3	Fantini Floriana	X		15	De Lorenzis Rita Anna		X
4	Rotondi Luisella	X					
5	Carvelli Stefano	X					
6	Bernasconi Ernesto	X					
7	Carnelli Alessandro	X					
8	Artuso Andrea	X					
9	Turcolin Davide	X					
10	Grillo Gianluigi	X					
11	Cava Pietro	X					
12	Chiappa Roberta	X					
Sindaco – Fratus Gianbattista						X	
totale						15	1

PARTECIPANO, SENZA DIRITTO AL VOTO, GLI ASSESSORI, SIGG.

Cozzi Maurizio	X	Munafò Letterio	X
Cacucci Maira	X	Lazzarini Chiara	X
Ceroni Ilaria	X	Laffusa Daniela	X
Alpoggio Gianluca	X		

PRESIEDE L'ADUNANZA IL CONSIGLIERE ANZIANO ORNELLA CAIMI
PARTECIPA IL SEGRETARIO GENERALE, DOTT. ENZO MARINO

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, con i commi dal 639 al 718 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Dato atto che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti, in particolare, i commi seguenti dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 riferiti alla disciplina della TARI:

- c. 683. il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- c. 651. Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- c. 652. *(così modificato dall'art. 1, comma 1093 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145)* Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- c. 654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad

esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Visto il regolamento comunale relativo all'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato, con decorrenza 1° gennaio 2014, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 15.07.2014 e successivamente modificato con delibera C.C. n. 33 del 28.03.2017;

Visto l'emendamento al Bilancio di previsione 2019-2021, DUP e deliberazioni tariffarie collegate, conseguente alla mancata adozione da parte del Consiglio Comunale delle indicate deliberazioni entro il termine di legge del 31 marzo 2019, come approvato;

Rilevato che il "metodo" per la determinazione della tariffa è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare i costi del servizio di gestione e la struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza, sicché il gettito derivante copra tutti i costi del servizio;

Rilevato in particolare che:

- la tariffa rifiuti, commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, è composta da due quote, la c.d. quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, anche riferite agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e la c.d. quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento dei rifiuti in discarica ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- per l'individuazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti da coprire con la componente rifiuti del tributo e per la determinazione della relativa tariffa si rendono applicabili i criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999;
- la determinazione della tariffa è effettuata in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani contenente l'indicazione dell'insieme dei costi da coprire, redatto annualmente dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

Considerato inoltre che in base al D.P.R. n. 158/1999:

- la tariffa della componente rifiuti del tributo è articolata nelle categorie dell'utenza domestica, comprendente le abitazioni ed i locali di deposito (cantine, box, ecc.) di natura accessoria e pertinenziale delle stesse, e dell'utenza non domestica, comprendente tutte le altre tipologie di locali ed aree;
- ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze domestiche sono distinte in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare e le utenze non domestiche sono classificate in diverse categorie in relazione alla destinazione d'uso ed alla conseguente potenzialità di produzione dei rifiuti;

- per la determinazione della tariffa il Comune deve anzitutto procedere alla ripartizione tra le categorie dell'utenza domestica e dell'utenza non domestica dell'insieme dei costi, distinti in parte fissa e parte variabile, secondo criteri razionali;
- le due quote, fissa e variabile, della tariffa delle diverse categorie delle utenze domestiche e non domestiche sono calcolate applicando appositi parametri e coefficienti;
- in particolare, per le utenze domestiche le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto dei costi, a metro quadrato e a chilogrammo, attribuibili a tali utenze, della superficie delle singole utenze, della potenziale quantità di rifiuti prodotti riferibili alle stesse in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare con l'applicazione dei coefficienti Ka e Kb;
- per le categorie delle utenze non domestiche, le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto dei costi a metro quadrato e a chilogrammo loro attribuibili, della superficie delle singole utenze con l'applicazione dei coefficienti, Kc e Kd, espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle diverse categorie di utenza;
- ad eccezione dei Ka (determinati dalla legge in misura fissa), i suddetti coefficienti devono essere stabiliti dai comuni, nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti dalla legge;
- per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa è espressa in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo e la quota variabile è espressa in un unico importo annuale, diverso in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre per le utenze non domestiche entrambe le quote della tariffa sono espresse in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo;

Dato inoltre atto che:

- le tariffe relative alle diverse categorie delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche devono essere approvate annualmente, sulla base della summenzionata ripartizione dei costi del servizio tra le utenze ed in applicazione dei su indicati criteri e coefficienti, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;
- la ripartizione dei costi tra le utenze è stabilita con la medesima deliberazione di approvazione delle tariffe;
- i coefficienti da applicare per la determinazione delle tariffe sono indicati negli allegati B (per le utenze domestiche) e C (per le utenze non domestiche) alla presente deliberazione;

Visto il prospetto del Piano Finanziario relativo all'espletamento del servizio di igiene urbana per l'anno 2019, redatto in conformità alle prescrizioni di cui al D.P.R. 158/1999, e trasmesso da AEMME Linea Ambiente S.r.l., soggetto gestore del servizio, con nota ALA n. 198/2019 del 27.02.2019;

Rilevato che il Piano Finanziario, allegato alla presente deliberazione, è strutturato essenzialmente attorno a due nuclei tematici:

- a) i profili tecnico-gestionali del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, in funzione del quadro del servizio esistente e l'evoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo;
- b) i profili economico-finanziari per l'individuazione e programmazione annuale dei flussi di spesa e dei fabbisogni occorrenti con l'indicazione degli aspetti patrimoniali ed economici della gestione;

Dato atto che:

- il documento di che trattasi rappresenta l'indispensabile base di riferimento per la determinazione delle tariffe e per il loro adeguamento di anno in anno in funzione del principio della copertura integrale obbligatoria di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa ex art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013;
- le voci di costo sono determinate dal punto 3 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 (commi 2 e 3) e le medesime devono essere inserite nella misura consentita dal medesimo D.P.R., senza esclusioni, secondo la classificazione della tabella sotto riportata:

Costi operativi di gestione (CG)
Costi di gestione RSU indifferenziati (CGIND): <ul style="list-style-type: none"> - costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL) - costi di raccolta e trasporto RSU (CRT) - costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS) - altri costi (AC) Costi di gestione raccolta differenziata (CGD): <ul style="list-style-type: none"> - costi di raccolta differenziata per materiale (CRD) - costi di trattamento e riciclo (CTR)
Costi comuni (CC)
<ul style="list-style-type: none"> - costi amministrativi (CARC) - costi generali di gestione (CGG) - costi comuni diversi (CCD)
Costi d'uso del capitale (CK)
<ul style="list-style-type: none"> - ammortamenti (Amm.) - accantonamenti (Acc.) - remunerazione del capitale investito (R)

Rilevato che, come prescritto dal punto 2.2 dell'Allegato 1 D.P.R. 158/1999, una quota non inferiore al 50% dei costi del personale relativi alle attività operative di gestione viene imputata ai costi generali di gestione CGG;

Dato altresì atto che, ai sensi dell'art. 25, comma 5, del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo, occorre stabilire il limite complessivo per le agevolazioni alle imprese per il riciclo dei rifiuti;

Dato altresì atto che, ai sensi dell'art. 27, commi 5 bis e 5 ter del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo, occorre stabilire il limite complessivo massimo per le agevolazioni/esenzioni relative agli esercizi che dismettano slot machine e video giochi, nonché per le attività produttive che si insediano in aree produttive dismesse;

Preso atto che, sulla base di quanto evidenziato nel Piano Finanziario, il costo complessivo del servizio stimato per l'anno 2019 ammonta ad euro 9.452.497,00, con una ripartizione dei costi in parte fissa e parte variabile secondo quanto riportato nel seguente prospetto:

RIPARTIZIONE COSTI	euro
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	635.941
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	941.325
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	1.829.509
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	273.251
<i>COSTI VARIABILI (38,93 %)</i>	3.680.026
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	1.408.994
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e contenz.	209.200
CGG - Costi Generali di Gestione	2.529.548
CCD - Costi Comuni Diversi	254.298
AC - Altri Costi	301.467
CK - Costi d'uso del capitale	1.068.964
<i>COSTI FISSI (61,07%)</i>	5.772.471
<i>COSTO COMPLESSIVO (100%)</i>	9.452.497

Rilevato che nel costo complessivo di Euro 9.452.497 sono comprese in detrazione le seguenti voci di entrata:

- il contributo che il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca (MIUR) corrisponderà direttamente al Comune di Legnano nel 2019, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento del servizio relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche pubbliche, ex art. 33 bis D.L. 248/2007, previsto in Euro 47.377;
- gli avvisi di accertamento che verranno emessi nel corso del 2019 a titolo di omessa e infedele dichiarazione della TARI relativi agli anni d'imposta dal 2014 al 2018 per un importo complessivo stimato in euro 400.000;
- gli avvisi bonari che verranno emessi nel corso del 1° semestre del 2019 e relativi alla TARI - anno d'imposta 2018 - per nuove utenze, trasferimenti anagrafici, rettifiche, ecc., per un importo complessivo stimato in euro 100.000;

Ritenuto pertanto di approvare il Piano Finanziario allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il costo complessivo del servizio è determinato in euro 9.452.497, di cui euro 9.420.518 attribuibili ad occupazioni permanenti ed euro 31.979 attribuibili ad occupazioni temporanee.

I costi tra occupazioni permanenti e occupazioni temporanee sono stati così ripartiti:

	parte fissa	parte variabile	per un totale di
--	-------------	-----------------	------------------

Utenze permanenti	€ 5.752.942	€ 3.667.576	€ 9.420.518
Utenze temporanee	€ 19.529	€ 12.450	€ 31.979
Totale	€ 5.772.471	€ 3.680.026	€ 9.452.497

Considerato che occorre quindi stabilire quanto del costo previsto sia attribuibile all'utenza domestica e quanto a quella non domestica, al fine di una elaborazione delle tariffe sulla base di "criteri razionali", assicurando comunque l'agevolazione prevista per le utenze domestiche ex art. 1 comma 658 Legge 147/2013 (*"Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche"*);

Ritenuto che il riferimento ai "criteri razionali" implichi la necessità di esplicitare il criterio utilizzato, facendo riferimento a fatti o situazioni effettivamente indicative della globale attitudine a produrre rifiuti delle due macrocategorie di utenza;

Dato atto che, allo stato attuale, non sono disponibili per il Comune di Legnano dati puntuali sull'effettiva produzione di rifiuti da parte delle due macrocategorie e ritenuto pertanto necessario individuare un diverso criterio riconducibile ad una determinazione "per differenza", fondata sulla conoscenza della produzione globale annua di rifiuti e sulla base dei coefficienti di produttività Kb di cui alla tabella 2, all. 1, al D.P.R. n. 158/1999, i quali esprimono "coefficienti proporzionali di produttività per numero di componenti per nucleo familiare" riferiti alle utenze domestiche;

Dato altresì atto che, prima di procedere all'elaborazione tariffaria sulle utenze permanenti è necessario sottrarre ai quantitativi totali stimati per l'anno 2019 i quantitativi attribuiti alle utenze temporanee, come da seguente prospetto:

Produzione complessiva rifiuti stimata per l'anno 2019 kg	26.786.138
Produzione rifiuti attribuibile alle utenze temporanee kg	40.107
Produzione rifiuti attribuibile alle utenze permanenti kg	26.746.031

Effettuate le necessarie operazioni dal punto di vista operativo, moltiplicando il valore attribuito a ciascun coefficiente Kb per la superficie complessiva imponibile relativa a ciascuna tipologia di nucleo familiare, al fine di ottenere la quantità di rifiuti presuntivamente attribuibile a ciascuna categoria di utenza e considerato che la sommatoria di tutti questi prodotti esprime la quantità di rifiuti complessivamente prodotta dalla globalità delle utenze domestiche, dando luogo per differenza alla quantità di rifiuti da attribuire alle utenze non domestiche, così come di seguito indicato:

Produzione di rifiuti attribuibile alle utenze permanenti kg	26.746.031	pari a	100%
Produzione di rifiuti attribuibile alle utenze domestiche kg	15.017.338	pari a	56,15%
Produzione di rifiuti attribuibile alle utenze non domestiche kg	11.728.694	pari a	43,85%

I costi tra utenza domestica e non domestica permanenti sono stati, pertanto, definitivamente ripartiti secondo le seguenti percentuali:

- *utenza domestica **56,15 %;**
- *utenza non domestica **43,85 %;**

Si sono ripartiti di conseguenza i costi delle occupazioni attribuibili a ciascuna macrocategoria come segue:

	parte fissa	parte variabile	per un totale di
Utenze domestiche	€ 3.230.157	€ 2.059.267	€ 5.289.424
Utenze non domestiche	€ 2.522.785	€ 1.608.309	€ 4.131.094
Totale utenze permanenti	€ 5.752.942	€ 3.667.576	€ 9.420.518
Totale utenze temporanee	€ 19.529	€ 12.450	€ 31.979
Totale	€ 5.772.471	€ 3.680.026	€ 9.452.497

Preso atto che, ai fini della determinazione delle tariffe, è necessario procedere alla individuazione dei coefficienti "K" laddove, per le utenze domestiche i Ka (per la parte fissa) appaiono non modificabili mentre i Kb (per la parte variabile) devono essere scelti nell'ambito di un range di valori minimi e massimi, e così analogamente, per le utenze non domestiche, devono essere scelti i coefficienti Kc (per la parte fissa) e Kd (per la parte variabile);

Viste le tabelle di cui al D.P.R. n. 158/1999;

Ritenuto di individuare i coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe applicandoli, integralmente, per quanto riguarda la tabella 1a e, nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti dalla legge, per quanto riguarda le tabelle 2, 3a e 4b, senza avvalersi delle facoltà di non considerare la tabella 1a e di derogare ai limiti minimi e massimi fino al 50% negli altri casi;

Visto l'art. 1, comma 653 della Legge n. 147 del 2013, il quale prevede che *"a partire dal 2018 nella determinazione dei costi di cui al comma 654 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

Preso cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che rappresentano un utile paradigma di confronto per valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti al fine di intraprendere nel tempo iniziative volte ad un costante miglioramento e razionalizzazione dello stesso;

Riscontrato a tal proposito che, come indicato nel PEF predisposto dal soggetto gestore, i costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto delle componenti da non considerare in quanto non prettamente riconducibili al servizio stesso (es. gli accantonamenti per rischi su crediti), risultano sufficientemente allineati con il "costo standard unitario per tonnellata di rifiuto" ed il modesto scostamento è ampiamente motivato tenendo presente che i dati di riferimento "standard" risalgono al 2013 e si basano su una qualità del servizio "media";

Preso atto che l'art. 34, comma 1 del citato regolamento della TARI afferma che, nella delibera annuale di approvazione delle tariffe, il Consiglio Comunale stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo e ritenuto pertanto di fissare per l'anno 2019 le seguenti scadenze di pagamento: 1a rata entro il 1° luglio 2019, 2a rata entro il 2 settembre 2019, 3a rata entro il 31 ottobre 2019; è consentito il pagamento dell'intera somma in unica rata da versare entro il 2 settembre 2019

Rilevato che:

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che detti regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'articolo 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispone che: "Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".
- il D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce la competenza degli organi comunali in materia di determinazione di tariffe ed aliquote, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42, comma 2, lettera f), e 48;
- l'art. 151, comma 1, del TUEL fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno;
- con Decreto del Ministero degli Interni del 25 gennaio 2019, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali relativo all'anno 2019 è stato differito al 31 marzo 2019;
- essendo decorso il termine di legge sopra richiamato senza che il Consiglio Comunale, appositamente convocato per i giorni 26 e 27 marzo u.s., abbia provveduto a deliberare circa la proposta tariffaria TARI per l'anno 2019, si intendono prorogate le tariffe vigenti per l'anno 2018 in deroga all'obbligo di copertura integrale del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti precedentemente richiamato;

Vista comunque l'opportunità di approvare il Piano Finanziario relativo all'espletamento del servizio di igiene urbana per l'anno 2019 ed il numero e le scadenze di pagamento del tributo;

Dato atto che, con deliberazione di G.C. n. 105 del 9.07.2014, è stato individuato quale funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti (TARI) il Dott. Ettore Gasparri, funzionario contabile responsabile del servizio tributi, il quale ha attestato la conformità alla specifica normativa tributaria della presente deliberazione;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione 5 “Bilancio, Finanze”, in data 5 marzo 2019 , acquisito agli atti;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. sulla presente proposta di deliberazione, il dirigente del settore 2 Attività Economiche e Finanziarie, Dott. Fabio Antonio Malvestiti, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della stessa, allegato alla presente;

Visto lo statuto comunale;

Visto il Regolamento di contabilità dell’ente;

Con 15 voti favorevoli unanimi, espressi da 15 consiglieri presenti e votanti, rilevati mediante dispositivo elettronico;

DELIBERA

- 1) di approvare il Piano Finanziario relativo all’anno 2019 del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato alla presente deliberazione sub A), per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto dell’intervenuta proroga delle tariffe TARI vigenti per l’anno 2018, essendo decorso il termine di legge del 31 marzo 2019 senza che il Consiglio Comunale abbia provveduto a deliberare circa la proposta tariffaria TARI per l’anno 2019, quali allegate alla presente deliberazione sub D) per le Utenze domestiche, e sub E) per le Utenze non domestiche;
- 3) di confermare, a fronte di quanto al punto 2), i coefficienti di cui alle tabelle sub B) per le Utenze domestiche, e sub C) per le Utenze non domestiche, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 4) di determinare, ai sensi del vigente Regolamento del tributo, i seguenti limiti massimi per le agevolazioni relative a:
 - riciclo dei rifiuti da parte delle imprese, ai sensi art. 25, comma 5, nella misura di complessivi Euro 40.000;
 - insediamento di nuove attività industriali e/o ampliamento di quelle esistenti e relativi magazzini e depositi, situate nelle aree individuate nel Documento di Piano come Ambiti di trasformazione, da parte di imprese, ai sensi art. 27, comma 5 ter), nella misura di complessivi Euro 4.000;
 - dismissione di slot machines ed altri apparecchi con vincita in denaro, ai sensi art. 27, comma 5 bis, nella misura di complessivi Euro 1.000;dando atto che, in caso di presentazione di istanze di importo complessivo superiore ai predetti limiti, le agevolazioni concesse verranno conseguentemente riproporzionate;
- 5) di fissare le scadenze per il pagamento della TARI per l’anno d’imposta 2019 come segue:

- 1a rata - entro il 1° luglio 2019;
 - 2a rata - entro il 2 settembre 2019;
 - 3a rata - entro il 31 ottobre 2019,
consentendo il pagamento dell'intera somma in unica rata entro il 2 settembre 2019;
- 6) di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- 7) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97;
- 8) di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione sull'apposito sito Internet della presente deliberazione ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di rendere immediatamente applicabili le disposizioni riguardanti la tassa sui rifiuti (TARI),

Con 15 voti favorevoli unanimi, espressi da 15 consiglieri presenti e votanti, rilevati mediante dispositivo elettronico;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L..

Il presente verbale viene sottoscritto come segue, con riserva di lettura ed approvazione in una prossima seduta consiliare.

IL PRESIDENTE ORNELLA CAIMI _____

IL SEGRETARIO GENERALE ENZO MARINO _____

Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Enzo Marino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo on line il 13 maggio 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124 del TUEL.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Enzo Marino